

# **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI**

(Del. N.9/2000)

\*\*\*\*\*

## **ART. 1 OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione da parte della Provincia Regionale di Enna delle disposizioni contenute nella legge del 31 Dicembre 1996, n.675, come integrata dal decreto legislativo dell'11 Maggio 1999, n.135, concernente il trattamento dei dati sensibili.
2. Le disposizioni del presente Regolamento garantiscono il trattamento di informazioni relative a dati sensibili, comunque in possesso dell'Amministrazione, riguardanti persone fisiche o giuridiche.

## **ART. 2 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni elencate nell'articolo 1 – comma 2°- della legge del 31/12/1996, n.675 e nell'art.1 –comma 3°- lett.b) del decreto legislativo dell'11/5/1999, n.135- con le seguenti precisazioni:
  - a) per “titolare” si intende l'Amministrazione provinciale di Enna limitatamente ai dati personali in suo possesso;
  - b) per “responsabile” si intende il dipendente dell'Amministrazione provinciale preposto con formale provvedimento del competente organo al trattamento dei dati personali;
  - c) per “rilevanti finalità di interesse pubblico” si intendono le finalità individuate dalle disposizioni legislative richiamate in questo articolo o dal garante per la protezione dei dati personali, connesse alle attività istituzionali della Provincia anche delegate o conferite dalla normativa statale e regionale vigente nonché quelle finalità inerenti all'organizzazione ed allo sviluppo dell'attività amministrativa nei vari profili.

## **ART. 3 NOMINA DEL RESPONSABILE**

1. Il responsabile per il trattamento dei dati personali è nominato dal Presidente della Provincia tra i dipendenti con qualifica dirigenziale o con profilo ascritto alla categoria D dell'ordinamento professionale.
2. Il dipendente da nominare deve essere prescelto tra dipendenti che per esperienza, capacità ed affidabilità, offrono idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati sensibili, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Il responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, al quale competono il controllo e la vigilanza sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge in materia e sulle direttive impartite.
4. Qualora le esigenze organizzative lo richiedono, il Presidente può nominare più responsabili, provvedendo –ove necessario- alla opportuna suddivisione dei compiti che devono essere analiticamente specificati nel provvedimento di nomina.
5. Gli incaricati del trattamento dei dati sensibili devono attenersi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione provinciale o dal responsabile.

**ART. 4**  
**RAPPORTI CON IL GARANTE PER LA**  
**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date dal dlgs n.135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art.22, commi 3 e 3bis della legge n.675/96, l'Amministrazione:
  - a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
  - b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
  - c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
2. L'Amministrazione comunica al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non é determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
3. Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art.6.

**ART. 5**  
**INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI**  
**E DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI PER ATTIVITA'**  
**CON RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO**

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali la provincia provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.

2. Con propria deliberazione, la giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente é data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

## **ART. 6 AGGIORNAMENTO DEI DATI**

1. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del dlgs n.135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla giunta, con proprio provvedimento.
2. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
3. Nell'informativa resa ai sensi dell'art.10 della legge n.675/96 ai soggetti che conferiscono dati alla provincia per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

## **ART. 7 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTUATIVE CORRELATE ALL'ART.5, COMMA 5 DEL DLGS N.135/99**

1. La giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n.127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'Amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt.1,2,3,4 del dlgs n.135/99.
2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n.675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:
  - a) la corretta gestione del rapporto tra Amministrazione e cittadini;
  - b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
  - c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti i dati sensibili.

**ART. 8**  
**VERIFICHE E CONTROLLI**

1. I Dirigenti dei settori responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.
2. I Dirigenti dei settori responsabili dei servizi presentano semestralmente alla giunta rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal dlgs n.135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art.6, comma 1.
3. La giunta presenta annualmente al Consiglio provinciale i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge n.675/96, del dlgs n.135/99 e del presente Regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'Amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

**ART. 9**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente art.7 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.

**D.A.**

## INDICE

❖ ART. 1 – Oggetto e Finalità	Pag. 1
❖ ART. 2 – Definizioni	Pag. 1
❖ ART. 3 – Nomina del responsabile	Pag. 1
❖ ART. 4 – Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali	Pag. 2
❖ ART. 5 – Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico	Pag. 2
❖ ART. 6 – Aggiornamento dei dati	Pag. 3
❖ ART. 7 – Disposizioni organizzative attuative correlate all'art.5, comma 5 del D.Lgs. n.135/99	Pag. 3
❖ ART. 8 – Verifiche e controlli	Pag. 4
❖ ART. 9 – Disposizioni finali e transitorie	Pag. 4